

La nuova solidarietà familiare dopo
le sentenze della Cassazione e la L.
76/16

Avv. Alessandro Simeone

AIAF


Firenze, 4 luglio 2017

L'ASSEGNO DI SEPARAZIONE

L'assegno di mantenimento *ex art. 156 c.c.*

Con la separazione personale dei coniugi i diritti e i doveri reciproci sanciti dall'art. 143 c.c. non vengono meno, in quanto il vincolo matrimoniale continua a sussistere, ma si affievoliscono.

Un nuovo dovere di mantenimento può nascere dall'art. 156 c.c.



Il coniuge, cui non sia addebitata la separazione e che sia privo di redditi propri, ha diritto di ricevere dall'altro un assegno per il proprio mantenimento, purché sussista una disparità economica tra i coniugi stessi.

Presupposti dell'assegno ex art. 156 c.c.

Non addebitabilità della separazione;

Non adeguatezza dei redditi, intesa come possibilità di conservare un tenore di vita tendenzialmente analogo a quello goduto in costanza di matrimonio (Cass. civ., Sez VI, 10 giugno 2014, n. 13026);

Valutazione comparativa delle situazioni economiche di ciascun coniuge, con riguardo al reddito e al patrimonio (Cass. civ., Sez. I, 22 marzo 2005, n. 6197, Cass. civ., Sez. I, 12 giugno 2006, n. 13592, Cass. civ., Sez. I, 5 novembre 2007, n. 23051).

Presupposti dell'assegno *ex art. 156 c.c.*

Cass. civ., Sez. I, 16 maggio 2017, n. 12196 (Sentenza Berlusconi)

In fase di separazione, permane, nella sua pienezza, il principio di solidarietà coniugale, in quanto «cardine» fondamentale del matrimonio, nonché principio che non presenta alcun aspetto di incompatibilità con i dettami costituzionali. Il tenore di vita permane come criterio fondamentale ai fini del giudizio di adeguatezza dei redditi.

Cass. civ., Sez. I, 28 giugno 2017, n. 16190

Nel giudizio sull'assegno «il Giudice non ha l'onere di accertare i redditi delle parti nell'esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi» (Cass. civ., Sez. I, 12 gennaio 2017, n. 605).

L'ASSEGNO DI DIVORZIO

TESTO ORIGINARIO L. 898/70

Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il Tribunale dispone, tenuto conto delle condizioni economiche dei coniugi e delle ragioni della decisione, l'obbligo per uno dei coniugi di somministrare a favore dell'altro, periodicamente, un assegno in proporzione alle proprie sostanze e ai propri redditi. Nella determinazione di tale assegno il Giudice tiene conto del contributo personale ed economico apportato da ciascuno dei coniugi alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di entrambi.

TESTO ORIGINARIO L. 898/70 POST L. 74/87

Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico apportato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi, anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare, periodicamente, a favore dell'altro, un assegno **quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o, comunque, non può procurarseli per ragioni oggettive.**

Adeguatezza comparativa: si è adeguati rispetto a qualcosa o a qualcuno

Art. 156 c.c.

Diritto al mantenimento se non si hanno redditi adeguati



Adeguatezza rapportata al tenore di vita (creazione giurisprudenziale: Cass. 3341/1968)

Art. 5 L. 898/70:

Diritto all'assegno (slegato dal mantenimento)



Parametro di adeguatezza:



Parametro di adeguatezza

Cass. civ., Sez. I, 17 marzo 1989, n. 1322

Condizione necessaria per affermare il diritto di un coniuge di ottenere dall'altro un assegno di divorzio è che il coniuge richiedente non abbia redditi adeguati e che **è tali che gli consentano di mantenere un tenore di vita adeguato** a quello che aveva in costanza di matrimonio.

Cass. civ., Sez. I, 2 marzo 1990, n. 16

L'autonomia economica (o il contrario) del richiedente assume un ruolo decisivo. *«La valutazione relativa all'adeguatezza dei mezzi economici...deve essere compiuta con riferimento ad un modello di vita economicamente autonomo e dignitoso quale, nei casi singoli, configurato dalla coscienza sociale».*

ss. civ., Sez. I, 17 marzo 1989, n. 1322
Tenore di vita

Cass. civ., Sez. I, 2 marzo 1990, n. 16
Autonomia economica

Cassazione Sez. Unite 11490+11492/1990

Il presupposto per concedere l'assegno è costituito dall'inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente (tenendo conto non solo dei suoi redditi, ma anche dei cespiti patrimoniali e delle altre utilità di cui può disporre) **a conservare un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio, senza che sia necessario uno stato di bisogno dell'avente diritto**, il quale può essere anche economicamente autosufficiente, rilevando l'apprezzabile deterioramento, in dipendenza del divorzio, delle condizioni economiche del medesimo che, in via di massima, devono essere ripristinate, in modo da ristabilire un certo equilibrio. La misura concreta dell'assegno - che ha carattere esclusivamente assistenziale - deve essere fissata in base alla valutazione ponderata e bilaterale dei criteri di cui all'art. 5.

Applicazione non corretta dei principi della
SS.UU.

Assegno di divorzio sovente fotocopia
dell'assegno di separazione

Assegno come rendita parassitaria

Mancata applicazione pratica dei criteri di cui
alla prima parte dell'art. 5

**TENORE DI VITA
MATRIMONIALE**


tribunale di Firenze , Ord. 22 maggio 2013: q.l.c. art. 5

Contraddizione logico - giuridica tra il divorzio che scioglie il vincolo e il tenore di vita che è caratteristica del legame sciolto; Il divorzio è maggiormente tutelante rispetto al matrimonio (perché durante il matrimonio i coniugi possono concordare un diverso tenore di vita);

Il matrimonio non è percepito come diretto ad assicurare una posizione sociale;

Contrasto con i *Principles* della Commissione Europea sul diritto di famiglia che, invece, si basano sul principio di autoresponsabilità economica.

**Corte
Costituzionale
Ordinanza 11/1**



RESPINTA

Ordinanza interlocutoria nel procedimento «Grilli» con richiesta di relazione al massimario (23 maggio 2016) sulla «tenuta» del criterio del tenore di vita come criterio cui ancorare la debenza dell'assegno divorzile

Relazione

«L'assegno divorzile e il dogma della conservazione del tenore di vita matrimoniale»

Autore: Antonio Lamorgese

www.questionegiustizia.it

Tribunale di Bari, 31 marzo 2017

del rispetto dei *Principles*, per effetto del divorzio, all'obbligo di mantenimento deve sostituirsi *“in base a principi di libertà e di autoresponsabilità, la pretesa di una ritrovata libertà in capo ai singoli individui di destinare le proprie sostanze alle esigenze”*.

Il *Revirement* della Corte di Cassazione

Cass. civ., Sez. I, 10 maggio 2017, n. 11504

L'assegno di divorzio è dovuto, in base al principio di coresponsabilità, a chi non ha o non possa procurarsi, per ragioni oggettive, i mezzi per essere **economicamente dipendente**.

Cass. civ., Sez. I, 11 maggio 2017, n. 11505

L'assegno di divorzio è dovuto nella misura in cui permette al richiedente di condurre un'esistenza libera e dignitosa.

Cass. civ., Sez. I, 16 maggio 2017, n. 12101

I nuovi principi si applicano solo al divorzio e non anche alla separazione (ca. Berlusconi).

Cass. civ., Sez. I, 22 giugno 2017, n. 15401

I nuovi principi si applicano anche in sede di modifica.

**ANALISI DELLE MOTIVAZIONI DI CASS. CIV., SEZ. I, 10 maggio
2017, n. 11504**

1. Il tenore di vita caratterizza il matrimonio che, con il divorzio, viene meno; conseguentemente è una contraddizione logico - giuridica fissare l'assegno in ragione del tenore di vita.
2. L'assegno è dovuto alla persona singola in quanto tale e non come parte di un rapporto ormai sciolto.
3. Il matrimonio è un fatto «*privato*» ed ormai è considerato come dissolubile.

La Corte non spiega il superamento di motivazioni di Cass. SS.UU. 11490 e di ragioni per le quali si debba tornare all'orientamento di Cass. 1652/1990.

La L. 898/70 comunque prevede produzione di effetti ultrattivi reversibilità, assicurazione sanitaria collegata all'esigenza di tutela parte debole.

Il nostro ordinamento prevede, riferimento a rapporti giuridici sciolti produzione di effetti ultrattivi

rt. 29 Cost.: «Il matrimonio è ordinato sulla eguaglianza morale e giuridica dei coniugi»

rt. 143 c.c.: Equiparazione tra lavoro casalingo e lavoro extradomestico.



«L'attuazione del principio dell'eguaglianza risulterebbe gravemente compromessa e darebbe vita a una situazione paradossale in quanto gli strumenti che dovrebbero controbilanciare una divisione asimmetrica dei pesi della famiglia assisterebbero il coniuge debole» nel momento fisiologico «per poi abbandonarlo proprio quando gli effetti negativi connessi alla prolungata dedizione alla cura della famiglia si possono manifestare con maggiore asprezza» (Al Mureden Enrico).

I mutamenti del costume sociale (vedi anche Ord. Trib. Firenze) Il problema della parità di genere

Tempo dedicato alla cura della famiglia:

- Donne: 19.2%;
- Uomini: 7%.

Gli uomini dedicano alla famiglia quasi un terzo del tempo rispetto alle donne.

- Tasso di occupazione maschile: 64,2%;
- Tasso di occupazione femminile: 50%.
- Nel 63% dei casi l'assegno di separazione è riconosciuto a donne inattive.
- Nel 95% dei casi l'assegno di separazione è riconosciuto a donne over 40.

- Livello retributivo: donne guadagnano 10% al 30% in meno rispetto agli uomini.
- Il 20% delle donne abbandonano il lavoro dopo la nascita del primo figlio.

Gender equality in Europa

La nascita di figli incide negativamente sulla condizione lavorativa delle madri e positivamente su quella dei padri.

Rapporto inversamente proporzionale tra numero di figli e tasso di occupazione femminile.

Accesso al part-time maggiore per le donne rispetto agli uomini.

La Corte informa la propria decisione al principio di **autoresponsabilità economica** che:

*“appartiene al contesto giuridico europeo, **essendo da tempo presente in molte legislazioni dei Paesi dell’Unione**, ove è declinato talora in termini rigorosi e radicali che prevedono come regola generale la piena autoresponsabilità economica degli ex coniugi, salve limitate – anche nel tempo - eccezioni di ausilio economico, in presenza di specifiche e dimostrate ragioni di solidarietà”.*

VERIFICA DELL’AFFERMAZIONE DELLA CORTE





REGNO UNITO

- Nei sistemi di *common law* il principio di autoresponsabilità coesiste con la previsione di una forma di chiusura definitiva dei rapporti matrimoniali mediante l'attribuzione di beni in proprietà all'uno o all'altro coniuge, indipendentemente dalla titolarità formale degli stessi.
- Il Giudice ha la facoltà di ridistribuire i beni tenendo conto delle esigenze familiari e di quelle dei singoli dopo la disgregazione del vincolo.
- Principio del *clean break*.
- Si creano le condizioni per la promozione del principio di autoresponsabilità.



FRANCIA

- **Art. 270 *code civil* francese: corresponsione, all'atto del divorzio, dell'indennità compensativa, che può essere pagata, anche a rate, per un massimo di sette anni, ed è «destinata a compensare, nei limiti del possibile, la disparità creata dalla rottura del vincolo, nelle rispettive condizioni di vita».**
- **Parametri principali: 1) Età e salute; 2) Qualifica e situazione professionale; 3) Conseguenze delle scelte professionali; 3) Patrimonio delle parti; 4) Diritti attuali o prevedibili sotto il profilo pensionistico.**



SPAGNA

- *Art. 97 codice civile: Il Giudice può stabilire il versamento di un assegno periodico o di un importo una tantum a favore del coniuge che, per effetto del divorzio, abbia subito «uno squilibrio economico in relazione alla situazione economica dell'altro».*
- **Principali criteri:** 1) Salute ed età; 2) Tempo dedicato alla famiglia; 3) Collaborazione nell'attività lavorativa dell'altro; 4) Durata del matrimonio; 5) Diritti pensionistici; 6) Mezzi e necessità economiche di entrambe le parti.



AUSTRIA

- **Divorzio per «colpa»: Assegno idoneo al mantenimento dello stile di vita.**
- **Altri casi: Assegno versato al coniuge che non è in grado di mantenersi, se ciò risulta equo sulla base delle esigenze, dei beni e degli introiti dell'altro.**

PAESI BASSI

• L'obbligo di provvedere al reciproco mantenimento continua a valere anche dopo lo scioglimento del matrimonio; l'assegno tiene conto delle esigenze del richiedente e delle risorse dell'obbligato, è parametrato al «*living standard*» (tenore di vita) e viene corrisposto per un periodo massimo di 12 anni, salvo casi eccezionali in cui il Giudice può disporre una proroga.



GERMANIA

Art. 1569 codice civile: «Principio dell'autoresponsabilità»
«Dopo il divorzio ciascun coniuge deve provvedere al proprio mantenimento. Nel caso in cui non sia in grado, può pretendere dall'altro coniuge un MANTENIMENTO, solo secondo le seguenti disposizioni».



1. Assegno per la cura e l'assistenza del figlio (art. 1570) prolungabile.
2. Assegno se, in ragione dell'età (anche al momento in cui cessa l'obbligo di cura per il figlio) non può pretendersi l'esercizio di «un'attività produttiva».
3. Assegno per infermità o malattia.
4. Assegno qualora non riesca a trovare un'attività produttiva o qualora l'attività produttiva non garantisca il pieno mantenimento.



Attività produttiva è considerata adeguata in ragione alla formazione professionale, alla capacità, all'attività svolta in precedenza, all'età, alla salute. Obbligo del coniuge di contribuire alla formazione professionale.

Mantenimento si determina in base alle condizioni di vita matrimoniale e comprende tutti i bisogni della vita.

il FAMILIARISTA



Negli stati europei più popolosi, Il principio di autoresponsabilità assume un significato secondo il quale l'assegno di divorzio non deve essere un'entrata di rendita parassitaria, nel senso di non incentivare pratiche lesive della dignità dei coniugi in quanto persone singole; con il divorzio ciascuno dei coniugi deve essere messo **nelle condizioni, in ragione della storia pregressa, di poter aspirare ad essere economicamente indipendente.**

Il principio può essere realizzato mediante forme riparative (Francia/Spagna), mediante aiuti a tempo (Olanda), oppure mediante forme di assistenza tali da poter permettere al richiedente un suo proficuo inserimento nel mercato del lavoro.



Si richiede al coniuge divorziato di essere attivo nell'arco di 6/12 mesi senza tenere conto della storia pregressa, della specificità di ogni singolo caso, delle capacità, dei compiti di cura e del vantaggio eventualmente goduto dall'altro.

L'assegno divorzile non è dovuto se «è accertato che il richiedente è economicamente indipendente o è effettivamente in grado di esserlo» giacché l'indipendenza economica «*attiene esclusivamente alla persona dell'ex coniuge come singolo individuo e dunque senza alcuna riferimento al preesistente rapporto matrimoniale*».

I 4 indici individuati dalla Corte

1. Possesso di redditi di qualsiasi specie.

2. Possesso di **cespiti patrimoniali, mobiliari e immobiliari** tenuto conto di tutti gli oneri *lato sensu* imposti e dal costo della vita nel luogo di residenza della persona che richiede l'assegno.

3. **Capacità e possibilità effettive di lavoro personale**, avendo cura il richiedente di allegare specificatamente tutte le concrete iniziative assolte per il raggiungimento dell'indipendenza economica, secondo le proprie attitudini e esperienze lavorative.

4. **Stabile** disponibilità di una casa di abitazione.

Fase Uno (*an*)

Indagine sull'indipendenza economica del richiedente, che deve fornire la prova di non essere indipendente economicamente, sulla base dei 4 indici. L'onere della prova spetta, dunque, **al richiedente**, salvo la facoltà di eccezione e di prova contraria. In questa fase non si deve indagare sulla capacità economico/patrimoniale del soggetto richiedente l'assegno.

Onere della prova

Disclosure



Capacità Lavorativa

Il richiedente l'assegno **non deve fornire** «*la ben difficile prova dell'inesistenza assoluta di ogni possibilità di lavoro*».

(Cass. civ., Sez. I, 11 maggio 2017, n. 11538)

Prove documentali

Prove testimoniali

Presunzioni

Fase Due (*quantum*)

Assegno dovuto nella misura in cui «*permetta, senza provocare illegittime locupletazioni, il raggiungimento dello scopo*» di «***poter condurre un'esistenza libera e dignitosa***» (Cass. civ., Sez. I, 11 maggio 2017, n. 11538).



Applicazione dei criteri di cui alla prima parte dell'art. 5 L. Div. che continuano ad operare come fattori di ponderazione dell'assegno sino a poterlo azzerare (Corte Cost. 11/15). L'assegno teorico è quello che permette di «*condurre un'esistenza libera e dignitosa*» ma può anche essere determinato in misura inferiore (o azzerato) se ciò deriva dall'applicazione dei criteri sopra indicati.

Indipendenza economica

**Cass. civ., Sez. I, 11 maggio 2017,
n. 11538**

Si è indipendenti se si può
condurre **un'esistenza libera e
dignitosa** (Art. 36 Cost.).

**Cass. civ., Sez. I, 10 maggio 2017,
n. 11504**

Non è definito il concetto di
indipendenza economica.
Richiamo all'assegno del
maggiorenne.

Indipendenza economica

Parametro oggettivo

Individuazione di una soglia valida per tutti, in considerazione del luogo di residenza dell'avente diritto e indipendentemente dalla condizione sociale.

Parametro soggettivo

L'indipendenza economica è un parametro mobile, da valutare caso per caso, tenendo conto del contesto sociale dell'avente diritto.

Sezioni Unite?

**LE PRIME APPLICAZIONI DEI NUOVI PRINCIPI NELLA
GIURISPRUDENZA DI MERITO**

Tribunale di Mantova, 16 maggio 2017

1. Lei: insegnante e proprietaria di un'abitazione, in cui vive con i 2 figli con reddito di circa 1.450,00 euro mensili;
2. Lui: agente di commercio e socio di una SAS con diritto al 50% degli «utili» con reddito di 3.500,00 euro mensili netti, nonché proprietario di un'abitazione.

Assegno divorzile: Zero

Assegno perequativo: 1.200,00 euro

Tribunale di Milano, 16 maggio 2017

1. Lei: in possesso di capacità lavorativa specifica; redditi saltuari, non tutti correttamente dichiarati (ultimo reddito 1.200,00 euro); stabile possesso di una casa di abitazione, intestato alla di lei madre ma riconducibile alla donna.
2. Due figli: uno convivente con il padre, uno con la madre.
3. Assegno di separazione.

Assegno divorzile: Zero

Assegno perequativo : 1.000,00 euro

Tribunale di Milano, Ord. 22 maggio 2017

1. Reddito lei: 1.700,00 euro mensili; Reddito lui: 3.600,00 euro mensili;
2. Il concetto di indipendenza economica è oggettivo e può essere ravvisato, quanto ai redditi, nella produzione di entrate che siano superiori: a) a quanto il Legislatore prevede per l'accesso al gratuito patrocinio; b) alla retribuzione media nel luogo di residenza del richiedente;
3. Nessuno assegno di separazione.

Assegno divorzile in presidenziale: Zero

Tribunale di Venezia, Ord. 25 maggio 2017

1. Lei: priva di lavoro ma laureata; possesso di patrimonio mobiliare per aver venduto quote di immobili; vive nella casa coniugale con 1 figlia;
2. Lui: situazione peggiorata dopo la separazione; vive nella casa della propria madre con l'altra figlia.

Assegno divorzile: Zero, sia in forza dei richiamati principi di Cass. 10 maggio 2017, sia perché non sussiste alcuna disparità economica tra le parti (?).

Tribunale di Varese, 17 giugno 2017

1. Lei: ultra cinquantenne, vive nella casa familiare, ha risparmi per **300.000** euro; risulta un reddito nel 2013 di 60.000,00 euro lordi;
2. Lui: imprenditore con patrimonio di 15 milioni di euro; reddito di **200.000** euro;
3. Assegno di separazione di circa 18.000,00 euro.

Nessun assegno di divorzio

**QUANDO SI APPLICANO I NUOVI PRINCIPI DELLA
CASSAZIONE?**

Giudizi pendenti in primo grado

Giudizi pendenti in grado d'appello

Giudizi pendente in Cassazione

Applicazione pacifica



```
graph LR; A[Giudizi pendenti in primo grado] --> D[Applicazione pacifica]; B[Giudizi pendenti in grado d'appello] --> D; C[Giudizi pendente in Cassazione] --> D;
```

Udienza presidenziale

Non era previsto alcun assegno ex art. 156 c.c.

Era previsto l'assegno ex art. 156 c.c.

Assegno ex art. 4 L. Div. è provvisorio di divorzio.

Assegno ex art. 4 L. Div. è sino alla pronunzia sullo *status*, assegno di separazione.

Si applicano i nuovi principi

Non si applicano i nuovi principi

Applicazione ai giudizi di modifica

1. Non sembra possibile chiedere la modifica *ex art. 9 L. Div.* allegando, come fatto nuovo, **unicamente** i principi espressi da Cass. 10 maggio 2017.
2. Nei giudizi di modifica però si applicano i nuovi principi (Cass. 22 giugno 2017).

LA SOLIDARIETA' FAMILIARE NELLE UNIONI CIVILI

Art. 143 c.c.

Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri. Dal matrimonio deriva **l'obbligo reciproco alla fedeltà**, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione. Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia.

Comma 11, L. 76/2016

Con la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri; dall'unione civile deriva l'obbligo reciproco all'assistenza morale e materiale **(manca: nell'interesse della famiglia)** e alla coabitazione. Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai **bisogni comuni**.

Art. 144 c.c.

I coniugi concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa. A ciascuno dei coniugi spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato.

Comma 12, L. 76/2016

Le parti concordano tra loro l'indirizzo **della vita familiare** e fissano la residenza comune; a ciascuna delle parti spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato.

Eliminazione del dovere di fedeltà

Tesi 1

Differenziazione
forzata rispetto al
matrimonio

Tesi 2

Il Legislatore, ritenendo
che il costume sociale non
imponesse un tale obbligo,
ha voluto evitare le
conseguenze dell'addebito
a seguito dello
scioglimento dell'unione

Tesi 3


Dovere di fedeltà
assorbito nel dovere di
assistenza, inteso qual
dedizione non solo
fisica, ma anche
spirituale, che deve
caratterizzare l'unione

**ASSEGNO ALL'UNITO CIVILE NEL
PROCEDIMENTO DI SCIoglIMENTO
DEL VINCOLO**

**ASSEGNO CONSEGUENTE ALLA
CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI C
ALLO SCIoglIMENTO DEL
MATRIMONIO**

No assegno di separazione

Irragionevolezza?



LA SOLIDARIETA' FAMILIARE NELLE CONVIVENZE

Dalla convivenza non conseguono diritti o doveri di assistenza reciproca
rapporto a schema libero

MA.....

Comma 36, L. 76/2016 :

«Sono **conviventi di fatto** due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale non vincolati da rapporti di parentela, affinità e adozione, da matrimonio o da unione civile».

Art. 230 bis c.c.

Salvo che sia configurabile un diverso rapporto, il familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell'impresa familiare ha diritto al mantenimento, secondo la condizione patrimoniale della famiglia, e partecipa agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi, nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, in proporzione alla quantità e alla qualità del lavoro prestato. Le decisioni concernenti l'impiego degli utili e degli incrementi, nonché quelle inerenti alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla cessazione dell'impresa sono adottate, a maggioranza, dai familiari che partecipano alla impresa stessa. I familiari partecipanti all'impresa che non hanno la piena capacità di agire sono rappresentati nel voto da chi esercita la potestà su di essi (315 e seguenti).

Il lavoro della donna è considerato equivalente a quello dell'uomo.

Il diritto di partecipazione di cui al primo comma è intrasferibile, salvo che il trasferimento avvenga a favore di familiari indicati nel comma precedente col consenso di tutti i partecipi (2284, 2322, 2469, 2530, 2534). Esso può essere liquidato in danaro alla cessazione, per qualsiasi causa, della prestazione del lavoro, ed altresì in caso di alienazione dell'azienda. Il pagamento può avvenire in più annualità, determinate, in difetto di accordo, dal giudice (2289).

In caso di divisione ereditaria (713 e seguenti) o di trasferimento dell'azienda i partecipi di cui al primo comma hanno diritto di prelazione sull'azienda (2557 e seguenti). Si applica, nei limiti in cui è compatibile, la disposizione dell'art. 732.

Art. 230 ter c.c.

Al convivente di fatto che presti stabilmente la propria opera all'interno dell'impresa dell'altro convivente spetta una partecipazione agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, commisurata al lavoro prestato. Il diritto di partecipazione non spetta, qualora tra i conviventi esista un rapporto di società o di lavoro subordinato.

L'impresa familiare: le differenze

1. Non è richiesta «continuità»;
2. Non c'è diritto al mantenimento ma solo partecipazione agli utili e ai beni;
3. Non c'è riferimento alla quantità e alla qualità del lavoro prestato;
4. Non c'è diritto di partecipazione alle decisioni sul reinvestimento degli utili;
5. Non c'è prelazione per cessione *inter vivos* o *mortis causa*.

Gli alimenti

Alla cessazione della convivenza spetta al convivente un assegno alimentare (in denaro non applicandosi l'art. 443 c.c.):

- Se il convivente versa in stato di bisogno;
- Se il convivente non è in grado di provvedere al proprio mantenimento;
- A tempo: ovvero per un periodo proporzionale alla durata della convivenza;
- No negoziazione assistita;
- No una tantum.